

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO DELLA SALUTE  
Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico  
Servizio 7- Sicurezza Alimentare

**Stabilimento n. CE IT B2L2L sito in Bisacchino (PA), Mattatoio comunale – Revoca della sospensione del riconoscimento e variazioni strutturali.**

**Il Dirigente del Servizio**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE le Leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n. 33 del 20 agosto 1994;

VISTA la Legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

VISTA la Legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, concernente “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione”;

VISTA la Legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, concernente norme per il riordino del servizio sanitario regionale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 9 del 24 aprile 2022, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n. 6, e s.m.i.;

VISTO il D.D.G. n. 2583 del 14 dicembre 2017 - “Linee guida regionali per il rilascio dei provvedimenti di riconoscimento degli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale ai sensi del Reg. CE n. 853/04;

VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 sull'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del D.L. del 31 marzo 1998, n. 112 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 e s.m.i, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i., sull'igiene dei prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i., che stabilisce norme specifiche sull'igiene dei prodotti di origine animale;

- VISTO il documento SANCO 2179/2005 Revision 5 “Technical specifications in relation to the master list and the lists of approved food establishments”, che definisce le categorie e le attività produttive al fine di classificarle per il riconoscimento ai sensi Reg. CE 853/2004.
- VISTO il decreto legislativo n. 193 del 6 novembre 2007 di attuazione della direttiva 2004/41/UE in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei relativi regolamenti comunitari, il quale individua, nell'ambito delle rispettive competenze, il Ministero della Salute, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie locali quali autorità competenti per l'applicazione dei regolamenti UE 852/04, 853/04, 854/04 e 882/04;
- VISTO il decreto legislativo n. 222 del 25 novembre 2016, “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 124 del 7 agosto 2015”;
- VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che abroga tra l’altro, i Regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- VISTO il decreto legislativo del 6 settembre 2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm.ii.;
- VISTA la legge regionale del 21 maggio 2019 n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”;
- VISTO il D.P.Reg. n. 621 del 3 marzo 2022 con il quale in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 92 del 24 febbraio 2022, con la quale è stato conferito l’incarico *ad interim* di Dirigente Generale del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico all’Ing. Mario La Rocca;
- VISTA la nota prot. n. 8993 del 3 marzo 2022 con la quale è stata conferita al Dirigente del Servizio 7 la delega all’adozione dei provvedimenti amministrativi;
- VISTO il D.D.G. n. 0596/11 del 7 aprile 2011, con il quale lo stabilimento sito in Bisacchino (PA) nella contrada Catrini sn del **PUBBLICO MACELLO DI BISACQUINO** è stato riconosciuto idoneo con l’attribuzione dell'*approval number* **CE IT B2L2L** ai fini dell’esercizio delle attività di: macello di ungulati domestici;
- VISTO il D.D.S. n. 1843/17 del 25 settembre 2017 con il quale l'*approval number* **CE IT B2L2L** è stato temporaneamente sospeso;
- VISTA la nota prot. n. 10731 del 27 agosto 2019 del Suap del comune di Bisacchino (PA) trasmessa a mezzo pec, con la quale l’Amministrazione comunale ha chiesto la revoca del D.D.S. n. 1843/17 del 25 settembre 2017 per poter riprendere l’attività lavorativa e comunica le variazioni strutturali avvenute nell’impianto; e le successive integrazioni
- VISTA la nota prot. n. 118308 del 21 giugno 2022, assunta al protocollo di questo Dipartimento al n. 22982 del 21 giugno 2022, con la quale il Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale dell’ASP di Palermo, ha espresso parere favorevole alla ripresa delle attività nello stabilimento a seguito di un sopralluogo effettuato il 6 giugno 2022 e alla presa d’atto delle variazioni strutturali intervenute nel macello;
- RITENUTO di dovere procedere, pertanto, alla revoca del D.D.S. n. 1843/17 del 25 settembre 2017 e alla presa d’atto delle variazioni intervenute nell’impianto.

## D E C R E T A

### Articolo 1

Per i motivi di cui in premessa, fatti salvi eventuali diritti di terzi, il D.D.S. n. 1843/17 del 25 settembre 2017, è **revocato**.

Si prende atto, inoltre, delle variazioni strutturali intervenute nello stabilimento.

### Articolo 2

Lo stabilimento del mattatoio comunale di Bisacquino (PA) con sede nello stesso comune nella contrada Catrini sn mantiene l'*approval number* **CE IT B2L2L** e con tale identificativo resta iscritto nel Sistema Nazionale degli Stabilimenti S.INTE.SI.S. strutture che viene aggiornato con i dati e le informazioni oggetto del presente decreto.

Il presente decreto viene trasmesso al Suap del comune di Bisacquino (PA) per la notifica alla ditta interessata e pubblicato sul sito web istituzionale di questo Assessorato.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione sul sito Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 27/06/2022

**Il Dirigente del Servizio 7**  
**(Dott.ssa Daniela Nifosi)**

L'istruttore direttivo  
(C. Curcio)